

TI_GERICHTE 52.2017.630 vom 10. November 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-11-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2017.630

FR: TI_GERICHTE 52.2017.630 du 10 novembre 2017

IT: TI_GERICHTE 52.2017.630 del 10 novembre 2017

Regeste

Multa LEPICOSC - Superamento dei valori limite di cui all'art. 4 LEPICOSC e punibilità giusta l'art. 16 LEPICOSC

Erwägungen

E. 1.1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 17a LEPICOSC e la legittimazione attiva dell'insorgente, destinatario della decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmM; RL 165.100) è certa.

E. 1.2

Il ricorrente lamenta la violazione del principio della presunzione d'innocenza (art. 32 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101) e della garanzia della proprietà (art. 26 Cost.), senza tuttavia minimamente darsi la pena di spiegare per quali ragioni e in che misura questi diritti fondamentali sarebbero stati nell'occasione disattesi. Su questi punti l'impugnativa, anche perché redatta da un avvocato, non risponde ai requisiti minimi di motivazione esatti dall'art. 70 LPAmM per poter essere esaminata nel merito e deve pertanto essere dichiarata irricevibile.

E. 1.3

Entro questi limiti il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmM), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmM).

E. 2.1

Secondo quanto stabilito dall'art. 1 cpv. 1 LEPICOSC, sono considerate imprese di costruzione le persone giuridiche, le società di persone o le ditte individuali che, con attrezzature ed un organico proprio, eseguono lavori di edilizia e genio civile; non sono ritenute tali le professioni artigianali e di rami affini. Giusta l'art. 3 LEPICOSC, a garanzia del corretto esercizio delle rispettive attività è istituito un albo delle imprese di costruzione e degli operatori specialisti. L'iscrizione all'albo abilita le imprese di costruzione e gli operatori specialisti all'esecuzione dei lavori nei rispettivi campi di attività (art. 4 cpv. 1 LEPICOSC). Non soggiace all'applicazione della LEPICOSC l'esecuzione di lavori, a titolo professionale, di modesta importanza o particolarmente semplici che possono essere eseguiti anche da persone senza particolari conoscenze nel ramo della costruzione e senza l'ausilio di attrezzature importanti (art. 4 cpv. 2 LEPICOSC). Sono considerati di modesta importanza i lavori i cui costi preventivabili non superano l'importo di fr. 30'000.-; per gli operatori specialisti questo limite è fissato a fr. 10'000.- (art. 4 cpv. 3 LEPICOSC). Dall'art. 6 LEPICOSC, il quale disciplina gli obblighi delle imprese di costruzione e degli operatori

specialisti, emerge chiaramente che la legge si ripropone di imporre un minimo di requisiti professionali, onde garantire il rispetto degli ordinamenti edilizi e della legislazione ambientale (lett. a), delle norme a tutela della sicurezza sul cantiere (lett. b), delle disposizioni di legge sul lavoro e sui contratti collettivi di lavoro (lett. c), delle prescrizioni che disciplinano l'assunzione e l'impiego di lavoratori stranieri non domiciliati (lett. d), nonché l'adempimento degli obblighi in materia di contributi sociali e di determinati obblighi fiscali (lett. e - f; cfr. Messaggio 30 agosto 1988 n. 3344 del Consiglio di Stato concernente la legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore; STF 2P.196/1999 del 13 marzo 2000 consid. 3 c/bb). La violazione delle disposizioni della LEPICOSC è punita dalla CV-LEPICOSC con l'ammonizione, la multa fino a fr. 100'000.- o la radiazione dall'albo (art. 16 cpv. 1 LEPICOSC). Il contravventore è punibile indipendentemente dal fatto che egli abbia agito in qualità di committente, di progettista, di direttore dei lavori, di appaltatore principale oppure di subappaltatore (art. 16 cpv. 3 LEPICOSC). Per esplicita disposizione di legge, non è pertanto passibile di sanzione soltanto chi esercita abusivamente la professione di impresario costruttore o di operatore specialista, ma anche il committente che affida i lavori ad un'impresa di costruzione o ad un operatore specialista non iscritti all'albo. Al committente viene quindi fatto obbligo di certiorarsi che l'impresa di costruzione o l'operatore specialista ai quali affida i lavori siano iscritti all'albo.

E. 2.2

Dai materiali legislativi riferiti alla legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore, la cui prima versione risale al 1989, emerge che tali norme sono state volute per ovviare alla problematica delle insufficienti qualifiche professionali e morali delle imprese di costruzione attive nel settore dell'edilizia pubblica e privata, imponendo dei requisiti professionali minimi al fine di tutelare la collettività e i singoli cittadini dai pericoli derivanti, segnatamente, da opere non eseguite a regola d'arte. Per ovviare ad un'incontrollata proliferazione di imprese senza la benché minima preparazione tecnica o organizzativa, assolutamente inadeguate ad operare, è quindi stato introdotto un albo delle imprese ed è stato stabilito che solo le imprese ivi iscritte avrebbero potuto eseguire lavori edili di sopra e sottostruttura, eccezion fatta per i lavori di modesta importanza e particolarmente semplici che potevano essere eseguiti da persone senza conoscenze specifiche nel ramo delle costruzioni (STF 2C_81/2014 dell'11 agosto 2014 consid. 4.2 e rinvii ivi citati). 3.3.1. Come accennato in narrativa, l'insorgente contesta che egli possa essere considerato alla stregua di un'impresa di costruzioni giusta l'art. 1 LEPICOSC o quale committente dei lavori eseguiti sui mappali n. 151 e 152 e, di riflesso, che i tre operai da lui ingaggiati siano a loro volta da equiparare ad un'impresa edile, e ciò già per il fatto che egli aveva assunto i medesimi mediante contratto di lavoro assicurando loro una retribuzione complessiva di fr. 28'652.-, inferiore dunque alla soglia di fr. 30'000.- fissata dalla legge. Il costo complessivo di fr. 350'000.-, indicato nelle domande di costruzione, non comprenderebbe solo i lavori di capomastro ma altresì la posa dei ponteggi, le opere da lattoniere, le opere da pittore con restauro della facciata, gli impianti elettrici, i serramenti e altro ancora. 3.2. Secondo quanto emerge dagli atti, le opere edili autorizzate sui mappali n. 151 e 152 di _____ erano di entità tale da poter essere eseguite unicamente da ditte iscritte all'albo delle imprese. Le stesse non potevano infatti essere considerate di modesta importanza o particolarmente semplici, ai sensi dell'art.

E. 4

cpv. 2 LEPICOSC, in quanto prevedevano il rifacimento completo del tetto, per entrambi gli edifici esistenti, e ancor più la sopraelevazione di un piano della casa di cui al mappale n. 152. L'insorgente d'altronde, per poter eseguire tali interventi, ha dovuto far capo a manodopera specializzata e ad attrezzature importanti (ad esempio una gru), ciò che già esclude che si possano ritenere date le condizioni per ammettere che le stesse fossero di modesta importanza o particolarmente semplici. La tesi del ricorrente, secondo cui la retribuzione pattuita con i tre operai incaricati della loro esecuzione era inferiore a fr. 30'000.-, non permette di pervenire ad una diversa conclusione. Ai fini dell'applicazione dell'art. 4 cpv. 3 LEPICOSC, determinante è infatti il costo preventivabile dell'intero intervento. L'importo di fr. 28'652.- indicato dall'insorgente alla Cassa compensazione AVS/AI/IPG quale salario loro versato, oltre che a apparire inferiore a quanto indicato nei tre contratti di lavoro prodotti alla CPC e nel formulario individuale di domanda per frontalieri, nonché a risultare non conforme alle disposizioni del contratto collettivo in vigore per il settore (cfr. scritto del 15 dicembre 2017 da parte della CPC all'insorgente), si riferisce al solo costo della manodopera, al quale deve comunque essere aggiunto quantomeno il costo del materiale, dei macchinari e dell'impostazione del cantiere (dei ponteggi a titolo di esempio). Per il che nel caso concreto è assolutamente certo che la soglia di fr. 30'000.- stabilita dall'art. 4 cpv. 3 LEPICOSC sia stata di gran lunga superata.

3.3. Anche l'argomento addotto dal ricorrente secondo cui egli non avrebbe agito in qualità di committente, ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 LEPICOSC, essendosi limitato ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato gli operai rinvenuti sul cantiere in occasione del controllo operato l'8 giugno 2017 dalla CV -LEPICOSC, non può essere seguito. Sebbene la terminologia usata dalla legge sembri voler presupporre l'esistenza di un contratto d'appalto - frequentemente utilizzato in ambito edilizio per pattuire l'esecuzione di lavori per conto di terzi - ai fini della qualifica di "committente" ex art. 16 cpv. 3 LEPICOSC il tipo di accordo che è stato concluso tra le parti non è determinante. La disposizione in questione deve essere intesa nel senso che, in caso di infrazioni alla LEPICOSC, punibile è sia colui che esegue materialmente l'opera, sia colui che ne chiede o ne organizza l'esecuzione a prescindere da quelle che sono dal profilo giusprivatistico le relazioni contrattuali che intercorrono tra questi soggetti. Nel caso in esame il ricorrente si è accordato con degli operai per l'esecuzione dei lavori autorizzati dal Municipio sui mappali n. 151 e 152 di _____, concludendo con loro un contratto di lavoro. Si tratta di un tipo di contratto speciale con il quale possono essere convenute delle prestazioni simili a quelle pattuibili attraverso un contratto d'appalto o di mandato, con la sola differenza che il dipendente viene a trovarsi in un rapporto di subordinazione rispetto al datore di lavoro. Significativo è comunque il fatto che tali contratti sono stati conclusi a tempo determinato e pertanto il rapporto di lavoro instauratosi tra le parti era circoscritto alla sola ed esclusiva esecuzione delle opere edili in questione, senza che vi fosse l'intenzione di instaurare un rapporto duraturo. Indipendentemente dunque dal tipo di contratto stipulato, è senz'altro a giusta ragione che la CV-LEPICOSC ha ritenuto che l'insorgente fosse nel caso specifico punibile quale committente dei lavori eseguiti sui fondi di proprietà del figlio per avere affidato i medesimi a persone che non avrebbero potuto realizzarli in quanto non iscritte all'albo cantonale delle imprese di costruzione.

E. 4.1

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto con conseguente conferma della decisione qui impugnata.

E. 4.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, in quanto soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto . 2. La tassa di giustizia di fr. 800.-, già anticipata dal ricorrente, è posta a suo carico. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente La
vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.